SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 165° - Numero 110

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 13 maggio 2024

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 9 maggio 2024.

Emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni, prima e seconda *tranche*. (24A02384) . . *Pag.* 1

Ministero delle imprese e del made in Italy

DECRETO 23 aprile 2024.

Scioglimento della «Società cooperativa agricola Ronco», in Savigliano e nomina del commissario liquidatore. (24A02324) . . . . *Pag.* 5

DECRETO 3 maggio 2024.

Gestione commissariale della «Fruit Rama società cooperativa agricola», in Rizziconi. (24A02325) . . . . *Pag.* 6

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

DECRETO 2 maggio 2024.

Approvazione del modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio per l'attestazione del possesso e della nazionalità italiana dei natanti da diporto che navigano in acque territoriali straniere. (24A02326). . . . . *Pag.* 8

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Commissione nazionale per le società e la borsa

DELIBERA 21 marzo 2024.

Rideterminazione della misura e del termine di pagamento del contributo di vigilanza della categoria emittenti titoli diffusi tra il pubblico in misura rilevante, di cui all'art. 116 del decreto legislativo n. 58/1998. (Delibera n. 23043). (24A02406). . . . . *Pag.* 10
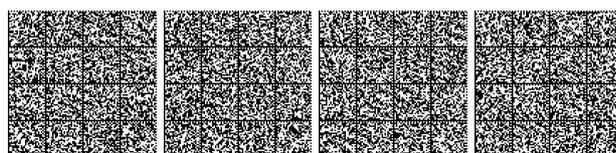
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di venlafaxina, «Venlafaxina Sandoz GmbH». (24A02312). . . . . *Pag.* 10

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Idalazide» (24A02313) . . . . *Pag.* 11

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Clavulin» (24A02314). . . . . *Pag.* 12

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di somatropina «Genotropin». (24A02333). . . . . *Pag.* 12

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Antalfebal» (24A02334). . . . . *Pag.* 13

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levetiracetam Aristo». (24A02335) . . . . *Pag.* 13

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Rilascio di *exequatur* (24A02331) . . . . *Pag.* 13

Rilascio di *exequatur* (24A02332) . . . . *Pag.* 13

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Riesame parziale dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio dell'installazione chimica di Versalis S.p.a. in Priolo Gargallo, in relazione alla gestione dei reflui. (24A02328). . . . *Pag.* 13

Riesame parziale dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio dell'impianto di gassificazione a ciclo combinato IGCC della Società Isab S.r.l. in Priolo Gargallo, inerente alla modifica di talune prescrizioni riportanti i valori limite di emissione in atmosfera e la definizione di tempistiche per l'installazione di taluni sistemi di monitoraggio. (24A02329) . . . . *Pag.* 14

Riesame parziale dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio dell'installazione chimica di Sasol Italy S.p.a. in Augusta, in relazione alla gestione dei reflui. (24A02330). . . . . . . *Pag.* 14

Ministero della difesa

Concessione della medaglia d'oro al merito di Marina (24A02327) . . . . *Pag.* 14

Presidenza del Consiglio dei ministri

Modifica del decreto 29 settembre 2023, relativo alla modifica del cronoprogramma dell'intervento relativo all'Hospice pediatrico di Trento. (24A02407). . . . . *Pag.* 14
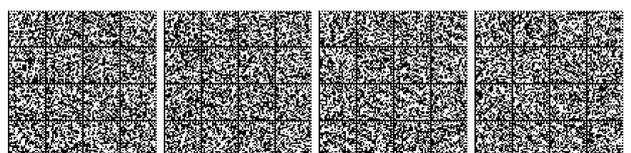
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 9 maggio 2024.

Emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni, prima e seconda *tranche.*

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e in particolare l'articolo 71;

Visto l'articolo 548 del «regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato» (di seguito «regolamento»), approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924, così come modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1961, n. 470;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «Testo unico») e in particolare l'articolo 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 5048315 del 15 dicembre 2023, emanato in attuazione dell'articolo 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2024 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'articolo 23 relativo agli operatori «Specialisti in titoli di Stato italiani» (di seguito «Specialisti»);

Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011 (Decreto dirigenziale specialisti), concernente la «Selezione e la valutazione degli specialisti in titoli di Stato» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni di riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visti gli articoli 4 e 11 del testo unico, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visti gli articoli 24 e seguenti del testo unico, in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 17 aprile 2000, n. 143, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto direttoriale del 23 agosto 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. (oggi *Euronext Securities Milan*) il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto l'art. 17 del testo unico, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 3088 del 15 gennaio 2015, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;
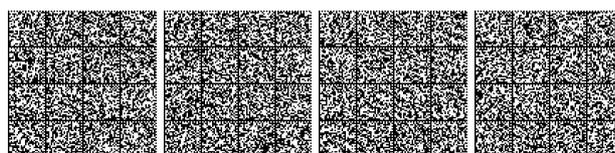
Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Viste le linee guida della gestione del debito pubblico 2024;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori ammessi a partecipare espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 6 maggio 2024 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 58.657 milioni di euro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del testo unico nonché del decreto cornice, e in deroga all'art. 548 del regolamento, è disposta per il 14 maggio 2024 l'emissione di una prima *tranche* dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)*, a trecentosessantacinque giorni con scadenza 14 maggio 2025, fino al limite massimo in valore nominale di 7.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in *tranche*.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della *tranche* offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di *tranche* successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta gli operatori specialisti nonché gli aspiranti specialisti.

Sia gli specialisti che gli aspiranti partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori specialisti e con gli operatori notificati dal Ministero dell'economia e delle finanze che intendano avanzare domanda di iscrizione nell'elenco specialisti, per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori ammessi a partecipare alle aste devono essere formulate in termini di rendimento, che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere alla Banca d'Italia, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, comma 3, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 9 maggio 2024. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite dalla Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia ed il Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d'asta, relative al titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l'ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalità concordate dalle due istituzioni.

Art. 12.

Le sezioni di Tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna *tranche* emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2025 o a quelli corrispondenti per il medesimo anno.
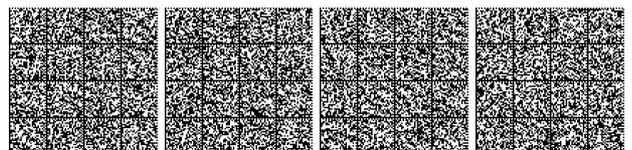
L'entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al Capo X, capitolo 3240, art. 3 (unità di voto 2.1.93), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente sezione di Tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli, di cui all'art. 1 del presente decreto, per un importo pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria.

Tale *tranche* è riservata ai soli specialisti che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 10 maggio 2024.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno specialista dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare;

eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'articolo 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno Specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi Specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'articolo 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'articolo 23, commi 10, 11, 13 e 14, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 dicembre 2009, n. 216, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'articolo 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima *tranche*.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni, e al decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche e integrazioni.
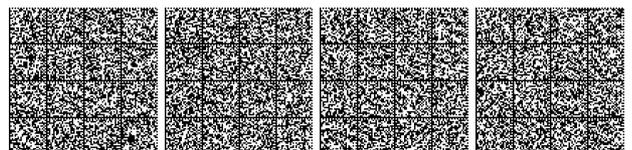
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2024

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

24A02384

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 23 aprile 2024.

Scioglimento della «Società cooperativa agricola Ronco», in Savigliano e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto il decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14, e successive integrazioni e modifiche;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007 n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024 n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 15 febbraio 2024, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 14 marzo 2024, n. 409, concernente il conferimento al dott. Federico Risi dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 12 maggio 2023, registrata dalla Corte dei conti il 12 giugno 2023, al n. 925, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 30 giugno 2023 con cui, in attuazione della direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 12 maggio 2023, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione con attivo patrimoniale inferiore a 50.000,00 euro;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 23 febbraio 2024, con il quale sono state apportate modifiche al sopra citato decreto del 30 giugno 2023;

Viste le risultanze dell'attività di vigilanza, acquisite e riferite in apposito processo verbale, il cui contenuto si abbia qui come integralmente ripetuto e trascritto, nel corso della revisione effettuata dagli ispettori incaricati dal Ministero delle imprese e del made in Italy;
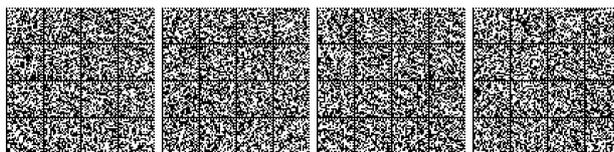
Considerato che, da detta azione ispettiva, risaltava l'inequivoco sussistere dei presupposti fondanti la cancellazione dall'albo nazionale, in applicazione dell'art. 12, comma 3, decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, in quanto la cooperativa si sottraeva all'attività di vigilanza;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento con nota prot. n. 299488 del 2 ottobre 2023 e che, nei termini prescritti, non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni da parte della società;

Preso atto del parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative, in data 30 novembre 2023, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina di commissario liquidatore;

Ravvisata l'opportunità di emanare il sopra citato provvedimento;

Preso atto dell'indisponibilità sia dell'avv. Nicoletta Gay, formalizzata con nota prot. n. 49960 del 22 febbraio 2024 che del dott. Giovanni Ossola, formalizzata con nota prot. n. 61662 del 5 marzo 2024;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore, dott. Alberto De Gregorio, è stato estratto, attraverso un sistema informatico, dalla Banca dati dei professionisti interessati all'attribuzione di incarichi, secondo quanto previsto dal decreto direttoriale 30 giugno 2023, come modificato dal decreto direttoriale 23 febbraio 2024, sulla base dei criteri di territorialità, complessità della procedura e di *performance* del professionista;

Preso atto del riscontro favorevole fornito dal citato commissario liquidatore (giusta comunicazione prot. n. 77477 del 19 marzo 2024, comprensiva del modulo di accettazione incarico, debitamente compilato, agli atti d'ufficio);

Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa agricola Ronco», con sede in via Alba, 54 - 12038 Savigliano (CN) - C.F. 03907240042, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Alberto De Gregorio, nato a Pinerolo (TO) il 21 dicembre 1960 (c.f. DGRLRT60T21G674X), e domiciliato in via Michele Buniva, 63 - 10064 Pinerolo (TO).

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 23 aprile 2024

Il direttore generale: DONATO

24A02324

DECRETO 3 maggio 2024.

Gestione commissariale della «Fruit Rama società cooperativa agricola», in Rizziconi.

IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel Ministero delle imprese e del made in Italy la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto ministeriale 13 marzo 2018 relativo ai «Criteri di determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari governativi, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 114 del 18 maggio 2018;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle Imprese e del made in Italy;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri data 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024 n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 15 febbraio 2024, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 14 marzo 2024 n. 409, concernente il conferimento al dott. Federico Risi dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 12 maggio 2023, registrata dalla Corte dei conti il 12 giugno 2023, al n. 925, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi Comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 30 giugno 2023 con cui, in attuazione della direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 12 maggio 2023, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-octiesdecies codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione con attivo patrimoniale inferiore a 50.000,00 euro;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 23 febbraio 2024, con il quale sono state apportate modifiche al sopra citato decreto del 30 giugno 2023;

Viste le risultanze dell'attività di vigilanza svolta nei confronti della «Fruit Rama società cooperativa agricola», ai sensi del decreto legislativo n. 220/2002, come riportate nel verbale di revisione, sottoscritto in data 9 maggio 2023, con il quale il revisore incaricato ha proposto l'adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la nota prot. n. 42753 del 14 febbraio 2024, regolarmente consegnata nella casella di posta elettronica certificata del sodalizio, con la quale, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è stata trasmessa all'ente la comunicazione di avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento proposto dal revisore, in quanto la cooperativa non ha sanato, in sede di accertamento, tutte le irregolarità oggetto di diffida;

Considerato che, in riscontro a tale comunicazione non sono pervenute osservazioni da parte dell'ente;

Preso atto del parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative, in data 8 aprile 2024, favorevole all'adozione del provvedimento di gestione commissariale;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di Commissario governativo, è stato individuato dalla Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi, secondo quanto previsto dal decreto direttoriale 30 giugno 2023, come modificato dal decreto direttoriale 23 febbraio 2024, sulla base dei criteri di territorialità, complessità della procedura e di *performance* del professionista;

Preso atto della disponibilità all'assunzione dell'incarico, manifestata dal professionista individuato con nota prot. n. 13010 del 30 aprile 2024;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la gestione commissariale, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, della «Fruit Rama società cooperativa agricola», c.f. 02622780803, con sede legale in Rizziconi (RC), contrada Nespolaro località Conche n. 16 - 89016.

Art. 2.

È nominato Commissario governativo della società «Fruit Rama società cooperativa agricola» l'avvocato Armando De Bonis, codice fiscale DBNRND57D20E773D, nato a Luzzi (CZ) il 20 aprile 1957, con domicilio professionale in Luzzi (CS) alla via Ina Casa n. 42, per un periodo di tre mesi, salvo proroga per motivate esigenze rappresentate in apposita relazione, a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al Commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione.
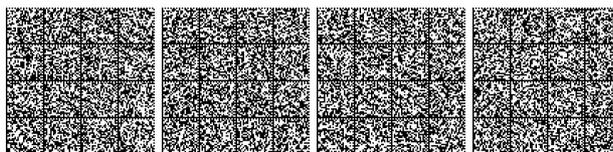
Il Commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'ente, secondo quanto emerso nell'ambito dell'attività di revisione, nello specifico:

sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci relativi agli esercizi sociali scaduti; la nomina dell'organo di controllo contabile, con indicazione del compenso dovuto; il regolamento sui ristorni come previsto dall'art. 35 dello Statuto; la determinazione del compenso spettante agli amministratori o in alternativa la gratuità della carica;

effettuare il versamento dei contributi di revisione (comprensivi di sanzione ed interessi legali) e il 3% degli utili (a partire dall'esercizio 2018) ai fondi mutualistici (comprensivi di interessi legali);

chiedere all'albo la variazione di categoria della cooperativa da «lavoro agricolo» a «conferimento agricolo»;

aggiornare i libri sociali.

Art. 4.

Il compenso spettante al Commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 114 del 18 maggio 2018.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 3 maggio 2024

Il direttore generale: DONATO

24A02325

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

DECRETO 2 maggio 2024.

Approvazione del modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio per l'attestazione del possesso e della nazionalità italiana dei natanti da diporto che navigano in acque territoriali straniere.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172 e, in particolare, l'art. 27 così come modificato dall'art. 14 della legge 27 dicembre 2023, n. 206;

Visto il comma 2-*bis* dell'art. 27 del predetto decreto legislativo n. 171 del 2005, ai sensi del quale i soggetti italiani possessori di natanti, durante la navigazione in acque territoriali straniere, possono attestare il possesso, la nazionalità e i dati tecnici dell'unità attraverso la dichiarazione di costruzione o importazione prevista dall'art. 13, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, corredata della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, autenticata da uno sportello telematico dell'automobilista, che attesti il possesso e la nazionalità del natante, rilasciata conformemente al modello stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

Considerata la necessità di adottare un modello di attestazione che contenga contestualmente l'attestazione del possesso e della nazionalità unitamente alla dichiarazione di costruzione o importazione prevista dall'art. 13, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152;

Ritenuto, pertanto di dover modificare il decreto ministeriale del 22 gennaio 2024, n. 9 con il quale è stato adottato il modello di dichiarazione sostitutiva;

Decreta:

Articolo unico

1. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio per l'attestazione del possesso e della nazionalità dei natanti da diporto, di cui all'art. 27, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è conforme al modello contenuto nell'allegato I al presente decreto.

2. Dalla data del presente provvedimento è abrogato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 gennaio 2024, n. 9.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 2024

Il Ministro: SALVINI
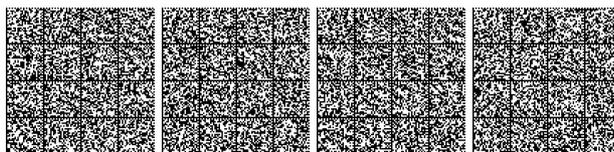
ALLEGATO *I*

REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Marca da bollo € 16

ATTESTAZIONE PER NATANTI DA DIPORTO ITALIANI
(ai sensi dell'art. 27, comma 2-bis, del d.lgs 18 luglio 2005, n. 171 - Codice della nautica da diporto)
Italian pleasure craft ≤ 10 m in lenght

Dichiarazione di costruzione o importazione
Boat technical data

Numero progressivo: [1] ____________ rilasciato da [2] ____________

a [3] ____________

NATANTE: Tipo/Modello [4] ____________ anno di costruzione [5] ____________

Costruttore/importatore/autocostruttore [6] ____________ lunghezza (m) [7] ________

☐ [8] a motore ☐ a vela con motore ausiliario ☐ a vela ☐ motoveliero, colore scafo [9] ____________

☐ **UNITA' DA DIPORTO MARCATA CE**
con Codice Identificazione Scafo (**WIN**): |_|_|_| - |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

☐ **UNITA' DA DIPORTO NON MARCATA CE:** [10]
☐ con Certificato di omolazione con dichiarazione di conformità del costruttore n. [11] ____________

o ☐ Attestazione di idoneità n. ____________, rilasciata da [12] ____________ il ________

APPARATO DI PROPULSIONE:
Superficie velica (mq) [13] ________ albero/i [14] ________
Motore di propulsione [15] ☐ entrobordo ☐ fuoribordo ☐ entrofuoribordo, modello [16] ____________
Numero unico di identificazione motore/i (serie e/o matricola) [17]

____________ Kw ________ ____________ kw ________

____________ Kw ________ ____________ kw ________

Luogo e data del rilascio [18] ____________

____

1. Identification number, *2.* Issued for and on behalf of Trasport Ministry by, *3.* Owner/Holder, *4.* Model, *5.* Year of build, *6.* Builder/Importer, *7.* Lenght (m), *8.* Type: ☐motorboat ☐sailing boat with auxiliary propulsion engine(s) ☐sailboat ☐motorsailer, *9.* Hull colour, *10.* Non CE marked, *11.* Type approval certificate, *12.* *Issued by*, *13.* Sail area (sqm), *14.* Mast, *15.* Engine type: ☐inboard ☐outboard ☐stern drive, *16.* Make and model, *17.* Serial number, *18* Place and date of issue.

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio
(resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 27, comma 2-bis, del d.lgs 18 luglio 2005, n. 171)
Boat owner personal data

Io sottoscritto/a [19] ____________ [20] ____________,

nato/a [21] ____________ prov. ______ il [22] ________, residente a [23] ____________

____________ prov. ______, in ____________,

codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| [24], nazionalità [25] ____________,

documento di identità: [26] tipo ____________ n. ____________,

rilasciato da [27] ____________ il ____________, di cui allego copia,

(da compliare solo nel caso di proprietario persona giuridica) in qualità di ____________ della

società (*ragione sociale*) [28] ____________ con sede in [29] ____________

via ____________, C.F: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| [24]

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sono punibile ai sensi del codice penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiaro che il suddetto natante, di nazionalità italiana, è di mia proprietà/ di proprietà della persona giuridica sopra indicata.

All'uopo allego ricevuta del versamento per diritti e compensi di € 23,70 previsto dall'art. 27, comma 2-bis, del d.lgs. n. 171/2005.

Data ____________ Firma del/della dichiarante *(per esteso e leggibile)* [30] ____________
(i dati saranno trattati in base al d.lgs . 196/2003)

19/20. Owner name and surname, *21/22* Place and date of birth, *23.* Registered residence, *24.* Tax identification number, *25.* Nationality, *26.* ID card/ Passport n., *27.* Authority and date of issue, *28/29* Company name and address (only for Legal entity), *30.* Owner/Holder's signature, *31.* Signature authentication by.

RISERVATO ALLO STA

STA ____________

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

A norma degli artt. 27, comma 2-bis, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e 21 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attesto che la sottoscrizione è stata apposta in mia presenza previo accertamento dell'identità del dichiarante a mezzo di ____________
e ne dichiaro autentica la firma.
In carta da bollo per uso navigazione in acque territoriali straniere.

Luogo e data ____________ Firma e timbro [31] ____________

24A02326

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERA 21 marzo 2024.

Rideterminazione della misura e del termine di pagamento del contributo di vigilanza della categoria emittenti titoli diffusi tra il pubblico in misura rilevante, di cui all'art. 116 del decreto legislativo n. 58/1998. (Delibera n. 23043).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e le successive modificazioni ed integrazioni, in cui è previsto, tra l'altro, che la Consob, ai fini del proprio finanziamento, determini in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza;

Vista la delibera n. 22915 del 6 dicembre 2023 recante la determinazione, ai sensi del citato art. 40, della contribuzione per l'esercizio 2024;

Visto l'art. 3, lettera *l)*, con il quale è stato determinato il contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2024 da parte degli «Emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante di cui all'art. 116 del decreto legislativo n. 58/1998» in misura pari a euro 17.825,00 *pro-capite* e con scadenza di pagamento fissata al 15 aprile 2024;

Vista la legge n. 21 del 5 marzo 2024, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 marzo 2024, avente ad oggetto «Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti»;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera *d)* della citata legge, con il quale è stato abrogato l'art. 116 del decreto legislativo n. 58/1998 (TUF), determinando il venir meno dei poteri di vigilanza della Consob esercitati sulla categoria degli emittenti titoli diffusi tra il pubblico in misura rilevante, a far data dal 27 marzo 2024;

Ravvisata l'opportunità di rideterminare la misura del contributo di vigilanza in ragione del periodo di effettivo esercizio dei poteri di vigilanza e dei correlati costi;

Attesa conseguentemente la necessità di dover ridefinire i termini previsti per il pagamento del contributo di vigilanza dovuto dalla categoria emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico, in considerazione dei tempi di esecutività del presente provvedimento;

Delibera:

Art. 1.

1. Il Contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2024 dalla categoria emittenti titoli diffusi tra il pubblico in misura rilevante di cui all'art. 116 del decreto legislativo n. 58/1998, definito dalla delibera n. 22915 del 6 dicembre 2024, è rideterminato da euro 17.825,00 *pro-capite* a euro 4.455,00 *pro-capite*.

Art. 2.

1. Il termine di pagamento del contributo di vigilanza dovuto dalla categoria emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico del 15 aprile 2024 è differito al 15 maggio 2024.

Art. 2.

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino della Consob.

Roma, 21 marzo 2024

Il Presidente: SAVONA

24A02406

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di venlafaxina, «Venlafaxina Sandoz GmbH».

Estratto determina AAM/PPA n. 304/2024 del 26 aprile 2024

Trasferimento di titolaritá: MC1/2024/107.

Cambio nome: C1B/2024/611.

Numero procedura europea: HU/H/0163/001-003/IB/032.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora intestato a nome della società Sandoz GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in Biochemiestrasse 10, 6250 Kundl, Austria.

Medicinale: VENLAFAXINA SANDOZ GmbH.

Confezioni A.I.C. n.:

038499012 - «37,5 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 10 capsule in blister Al/Pvc/Pvdc;

038499024 - «37,5 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 14 capsule in blister Al/Pvc/Pvdc;

038499036 - «37,5 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 20 capsule in blister Al/Pvc/Pvdc;

038499048 - «37,5 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 28 capsule in blister Al/Pvc/Pvdc;

038499051 - «37,5 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30 capsule in blister Al/Pvc/Pvdc;

038499063 - «37,5 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 50 capsule in blister Al/Pvc/Pvdc;
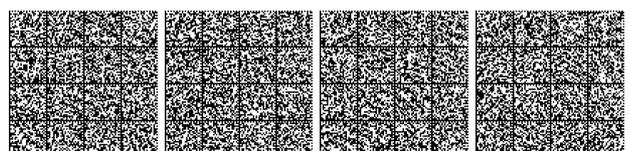
038499075 - «37,5 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 98 capsule in blister Al/Pvc/Pvdc;

038499087 - «37,5 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 100 capsule in blister Al/Pvc/Pvdc;

038499099 - «37,5 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 100x1 capsule in blister Al/Pvc/Pvdc;

038499101 - «75 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 10 capsule in blister Al/Pvc/Pvdc;

038499113 - «75 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 14 capsule in blister Al/Pvc/Pvdc;

038499125 - «75 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 20 capsule in blister Al/Pvc/Pvdc;

038499137 - «75 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 28 capsule in blister Al/Pvc/Pvdc;

038499149 - «75 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30 capsule in blister Al/Pvc/Pvdc;

038499152 - «75 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 50 capsule in blister Al/Pvc/Pvdc;

038499164 - «75 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 98 capsule in blister Al/Pvc/Pvdc;

038499176 - «75 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 100 capsule in blister Al/Pvc/Pvdc;

038499188 - «75 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 100x1 capsule in blister Al/Pvc/Pvdc;

038499190 - «150 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 10 capsule in blister Al/Pvc/Pvdc;

038499202 - «150 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 14 capsule in blister Al/Pvc/Pvdc;

038499214 - «150 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 20 capsule in blister Al/Pvc/Pvdc;

038499226 - «150 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 28 capsule in blister Al/Pvc/Pvdc;

038499238 - «150 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30 capsule in blister Al/Pvc/Pvdc;

038499240 - «150 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 50 capsule in blister Al/Pvc/Pvdc;

038499253 - «150 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 98 capsule in blister Al/Pvc/Pvdc;

038499265 - «150 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 100 capsule in blister Al/Pvc/Pvdc;

038499277 - «150 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 100x1 capsule in blister Al/Pvc/Pvdc;

038499289 - «37,5 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 50 capsule in contenitore Hdpe;

038499291 - «37,5 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 100 capsule in contenitore Hdpe;

038499303 - «37,5 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 250 capsule in contenitore Hdpe;

038499315 - «75 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 50 capsule in contenitore Hdpe;

038499327 - «75 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 100 capsule in contenitore Hdpe;

038499339 - «75 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 250 capsule in contenitore Hdpe;

038499341 - «150 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 50 capsule in contenitore Hdpe;

038499354 - «150 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 100 capsule in contenitore Hdpe;

038499366 - «150 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 250 capsule in contenitore Hdpe;

alla società Krka D.D. Novo Mesto, con sede legale e domicilio fiscale in Šmarješka cesta, 6 8501, Novo Mesto, Slovenia (SI).

Con variazione della denominazione del medicinale in: «Venlafaxina Krka».

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichettedal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A02312

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Idalazide»

Estratto determina AAM/PPA n. 307/2024 del 26 aprile 2024

Autorizzazione variazione e descrizione del medicinale con attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata la variazione tipo IA_{IN}, B.II.e.5.a.1, con conseguente immissione in commercio del medicinale IDALAZIDE nelle confezioni di seguito indicate:

«20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044588174 (base 10) 1BJR4G (base 32);

«20 mg/25 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044588186 (base 10) 1BJR4U (base 32);

«40 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044588198 (base 10) 1BJR56 (base 32);

«40 mg/25 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044588200 (base 10) 1BJR58 (base 32).

Principio attivo: olmesartan medoxomil idroclorotiazide.

Codice pratica: C1A/2023/673.

Procedura europea: DE/H/-5284/001-004/IA/-021.

Titolare A.I.C.: I.B.N. Savio S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via del Mare n. 36 - CAP 00071 Pomezia (Roma), codice fiscale 13118231003.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C (nn).

Classificazioni ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinali soggetti a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A02313
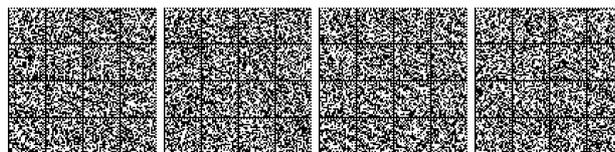
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Clavulin»

Estratto determina AAM/PPA n. 315 del 26 aprile 2024

È autorizzato il seguente *grouping*:

Tipo IB - B.III.1.a.3) - presentazione di un certificato di conformità alla farmacopea europea nuovo o aggiornato, o soppressione di un certificato di conformità alla farmacopea europea - certificato di conformità alla monografia corrispondente della farmacopea europea - nuovo certificato presentato da un nuovo fabbricante (sostituzione o aggiunta): aggiunta di un nuovo produttore di sostanza attiva;

Tipo IA - B.I.b.1.c - modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del principio attivo, di una materia prima, di una sostanza intermedia o di un reattivo utilizzato nel procedimento di fabbricazione del principio attivo - aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica con il metodo di prova corrispondente;

Tipo IA - B.I.b.1.c - modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del principio attivo, di una materia prima, di una sostanza intermedia o di un reattivo utilizzato nel procedimento di fabbricazione del principio attivo - aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica con il metodo di prova corrispondente;

Tipo IA - B.II.d.2.a - modifica della procedura di prova del prodotto finito - modifiche minori ad una procedura di prova approvata;

Tipo II - B.II.d.1.e - modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - modifica che non rientra nei limiti di specifica approvati.

La variazione porta ad una modifica puntiforme del solo foglio illustrativo →

per la specialità medicinale CLAVULIN relativamente alle confezioni: 026138204, 026138216, 026138228.

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in viale Dell'Agricoltura n. 7 - 37135 - Verona (VR) - codice fiscale: 00212840235.

Codice pratica: VN2/2023/143.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Disposizioni finali.

La presente determina è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

24A02314

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di somatropina «Genotropin».

Estratto determina AAM/PPA n. 216/2024 del 22 marzo 2024

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della procedura DK/H/0012/001,004,005,013-023/II/163 approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS):

Variazione Tipo II C.I.3 - Modifica del paragrafo 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondente paragrafo del foglio illustrativo per l'aggiornamento delle informazioni sul prodotto sulla base di nuovi dati di farmacovigilanza,

relativamente al medicinale GENOTROPIN, per le seguenti confezioni autorizzate all'immissione in commercio:

A.I.C. n. 026844098 - 5,3 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile - 1 cartuccia;

A.I.C. n. 026844163 - 12 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile - 1 cartuccia;

A.I.C. n. 026844175 - 12 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile - 5 cartucce;

A.I.C. n. 026844340 - 5,3 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile - 1 penna Goquick preriempita con cartuccia doppia camera;

A.I.C. n. 026844353 - 5,3 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile - 5 penne Goquick preriempite con cartuccia doppia camera;

A.I.C. n. 026844365 - 12 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile - 1 penna Goquick preriempita con cartuccia doppia camera;

A.I.C. n. 026844377 - 12 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile - 5 penne Goquick preriempite con cartuccia doppia camera;

A.I.C. n. 026844187 - polvere e solvente per soluzione iniettabile - 7 siringhe monodose 0,2 mg;

A.I.C. n. 026844199 - polvere e solvente per soluzione iniettabile - 7 siringhe monodose 0,4 mg;

A.I.C. n. 026844201 - polvere e solvente per soluzione iniettabile - 7 siringhe monodose 0,6 mg;

A.I.C. n. 026844213 - polvere e solvente per soluzione iniettabile - 7 siringhe monodose 0,8 mg;

A.I.C. n. 026844225 - polvere e solvente per soluzione iniettabile - 7 siringhe monodose 1 mg;

A.I.C. n. 026844237 - polvere e solvente per soluzione iniettabile - 4 siringhe monodose 1,2 mg;

A.I.C. n. 026844249 - polvere e solvente per soluzione iniettabile - 4 siringhe monodose 1,4 mg;

A.I.C. n. 026844252 - polvere e solvente per soluzione iniettabile - 4 siringhe monodose 1,6 mg;

A.I.C. n. 026844264 - polvere e solvente per soluzione iniettabile - 4 siringhe monodose 1,8 mg;

A.I.C. n. 026844276 - polvere e solvente per soluzione iniettabile - 4 siringhe monodose 2 mg.

Codice pratica: VC2/2021/582.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Isonzo n. 71, 04100 - Latina (codice fiscale n. 06954380157).

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro sei mesi, al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

24A02333

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Antalfebal»

Con la determina n. aRM - 57/2024 - 4157 del 2 maggio 2024 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Viatris Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: ANTALFEBAL.

Confezione e descrizione: A.I.C. n. 041630017 - «bambini 100 mg/5 ml sospensione orale» flacone da 100 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

24A02334

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levetiracetam Aristo».

Con la determina n. aRM - 58/2024 - 3773 del 2 maggio 2024 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Aristo Pharma Gmbh, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: LEVETIRACETAM ARISTO;

confezioni:

A.I.C. n. 049016254 - descrizione: «1000 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

A.I.C. n. 049016241 - descrizione: «1000 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

A.I.C. n. 049016239 – descrizione «1000 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

A.I.C. n. 049016227 – descrizione «1000 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

A.I.C. n. 049016215 – descrizione «1000 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

A.I.C. n. 049016203 – descrizione «1000 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

A.I.C. n. 049016191 - descrizione «750 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

A.I.C. n. 049016189 - descrizione «750 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

A.I.C. n. 049016177 – descrizione «750 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

A.I.C. n. 049016165 – descrizione «750 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

A.I.C. n. 049016153 – descrizione «750 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

A.I.C. n. 049016140 – descrizione «750 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

A.I.C. n. 049016138 – descrizione «500 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

A.I.C. n. 049016126 – descrizione «500 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

A.I.C. n. 049016114 – descrizione «500 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

A.I.C. n. 049016102 – descrizione «500 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

A.I.C. n. 049016090 – descrizione «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

A.I.C. n. 049016088 – descrizione «500 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

A.I.C. n. 049016076 – descrizione «250 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

A.I.C. n. 049016064 – descrizione «250 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

A.I.C. n. 049016052 – descrizione «250 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

A.I.C. n. 049016049 – descrizione «250 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

A.I.C. n. 049016037 – descrizione «250 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

A.I.C. n. 049016025 – descrizione «250 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

A.I.C. n. 049016013 – descrizione «250 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

24A02335

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 29 aprile 2024 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al sig. Edwin Humberto Zárate Aban, Console generale dello Stato plurinazionale della Bolivia in Milano.

24A02331

Rilascio di *exequatur*

In data 26 aprile 2024 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al sig. Luigi Traettino, Console onorario dell'India in Caserta.

24A02332

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Riesame parziale dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio dell'installazione chimica di Versalis S.p.a. in Priolo Gargallo, in relazione alla gestione dei reflui.

Si rende noto che con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 166 del 3 maggio 2024 si è provveduto al riesame parziale del decreto n. 125 del 1° aprile 2021, di Autorizzazione integrata

ambientale (AIA), per l'esercizio della Versalis S.p.a. sita nel Comune di Priolo Gargallo (SR), identificata dal codice fiscale 03823300821, con sede legale in piazza Boldrini n. 1 - 20097 San Donato Milanese (MI), (ID 143/13677 - ID 143/13057 - ID 143/13668), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, via C. Colombo n. 44 - Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi https://www.mite.gov.it/ e https://va.mite.gov.it/it-IT

24A02328

Riesame parziale dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio dell'impianto di gassificazione a ciclo combinato IGCC della Società Isab S.r.l. in Priolo Gargallo, inerente alla modifica di talune prescrizioni riportanti i valori limite di emissione in atmosfera e la definizione di tempistiche per l'installazione di taluni sistemi di monitoraggio.

Si rende noto che con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 168 del 3 maggio 2024 si è provveduto all'aggiornamento del decreto di autorizzazione integrata ambientale (AIA) decreto ministeriale n. 104 del 9 marzo 2022 per l'esercizio dell'impianto di gassificazione a ciclo combinato IGCC, ubicato nel Comune di Priolo Gargallo (SR), della Società Isab S.r.l., identificata dal codice fiscale 01629050897, con sede legale in via ex s.s. 114, km 114, 96010 Priolo Gargallo (SR), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni - ID 30/15294.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Via C. Colombo, 44 - Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi https://www.mase.gov.it/ e https://va.mite.gov.it/it-IT

24A02329

Riesame parziale dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio dell'installazione chimica di Sasol Italy S.p.a. in Augusta, in relazione alla gestione dei reflui.

Si rende noto che con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 167 del 3 maggio 2024 si è provveduto al riesame parziale del decreto n. 124 del 1° aprile 2021, di Autorizzazione integrata ambientale (AIA), per l'esercizio della Sasol Italy S.p.a. sita nel Comune di Augusta (SR), identificata dal codice fiscale 00805450152, con sede legale in viale E. Forlanini n. 23 - 21134 Milano (MI), (ID 139/13678), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - via C. Colombo n. 44 - Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi https://www.mite.gov.it/ e https://va.mite.gov.it/it-IT

24A02330

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione della medaglia d'oro al merito di Marina

Con decreto ministeriale n. 349 datato 29 aprile 2024 è stata concessa la medaglia d'oro al merito di Marina a Nave Vulcano, con la seguente motivazione:

«A seguito della spirale di violenza conseguente lo scoppio del conflitto tra Israele e Hamas nella Striscia di Gaza, Nave Vulcano è stata chiamata a fornire supporto sanitario alla popolazione coinvolta nella crisi. In soli tre giorni, l'Unità si è riconfigurata per assolvere la missione preminente di nave ospedale e si è riposizionata in area d'operazione in una zona ad altissimo livello di rischio, in quanto sottoposta alla minaccia delle cellule terroristiche ramificate sul territorio e lungo la costa. In tale contesto, l'equipaggio e tutto il personale dei teams sanitari hanno operato senza soluzione di continuità, assicurando la necessaria cornice di sicurezza e fornendo assistenza sanitaria ai pazienti provenienti dalla Striscia di Gaza, affetti da patologie oppure sofferenti a causa delle gravi ferite riportate per gli effetti collaterali del conflitto. L'intera comunità internazionale ha apprezzato, in modo unanime, l'umanità e lo spirito di solidarietà trasmessi in modo encomiabile ai pazienti ricoverati a bordo e alle loro famiglie. Lo slancio, il coraggio, la generosità e la straordinaria perizia messi in evidenza dall'equipaggio di Nave Vulcano hanno enfatizzato, nel contesto globale e agli occhi della comunità internazionale, la propensione e la concreta attitudine della Forza armata e del Paese a porsi quale credibile interlocutore nell'intervenire con prontezza ed efficacia in assistenza ai bisognosi, nel rispetto dell'indole marinara che non lascia mai indietro nessuno». Mediterraneo orientale, dicembre 2023 - febbraio 2024.

24A02327

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Modifica del decreto 29 settembre 2023, relativo alla modifica del cronoprogramma dell'intervento relativo all'Hospice pediatrico di Trento.

In data 9 maggio 2024 è stato pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, all'indirizzo https://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/Sovvenzioni/CriteriModalita/index.html#DARA il decreto di modifica del decreto 29 settembre 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 6 maggio 2024, recante modifica del cronoprogramma dell'intervento relativo all'Hospice pediatrico di Trento.

24A02407

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GU1-110) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00